

LEGGE 12 novembre 2011 n.183

Suppl. ordinario n. 234 alla G. U. 14 novembre, n. 265 (1)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità' 2012)

(1) Nel Suppl. ordinario n. 242 alla G. U. 23 novembre 2011, n. 273, è stato ripubblicato il testo della presente legge, corredato delle relative note

ARTICOLO 4 - Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri

[omissis]

78. Le autorizzazioni di cui all'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere concesse [al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore ad un anno accademico in un decennio e] non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università.

[omissis]

Per le modifiche al presente comma, vedi l'articolo 49, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35.

Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 – Decreto convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

ARTICOLO 49 – Misure di semplificazione e funzionamento in materia di Università

[omissis]

2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da: "al medesimo" fino a: "decennio e" sono soppresse.

3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.